

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 28285/19 del 03/11/2022

OGGETTO: ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA PER IL RINNOVO CONTRATTUALE RELATIVO ALL'ANNO 2018, TRIENNIO 2016/2018 E LA MODIFICAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO LIVELLO RELATIVE ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEL 5/10/2011.

Il giorno 3 novembre 2022, alle ore 9,30, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali Ornella BADERY e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

DIRVA	- Antonio POLLANO
FP/CGIL	- Igor DE BELLI - Silvia GRADI
FP/CISL	- Barbara ABRAM
SAVT/FP	- Mauro CRETIER Recita GUIDO
FIALP SIVDER	- Pierpaolo GAIA - <u>MASSIMO PASQUOLINO</u>

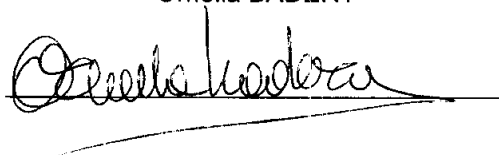
preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 31/10/2022 n. 1321 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo collettivo regionale di lavoro per l'area della Dirigenza per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 2018, triennio 2016/2018 e la modificazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5/10/2011.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 31/10/2022 n. 1321 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
del Comitato Regionale
per le Relazioni Sindacali
Ornella BADERY



Organizzazioni Sindacali rappresentative:

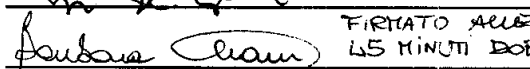
DIRVA



FP/CGIL

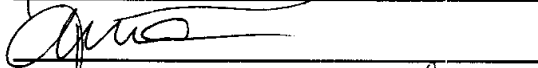


FP/CISL

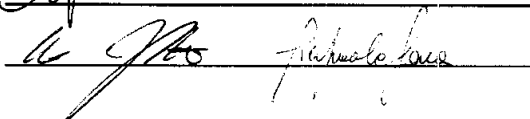


FIRMATO ALLE ORE 11:33.
45 MINUTI DOPO IL SAVT

SAVT/FP



FIALP SIVDER



ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA PER IL RINNOVO CONTRATTUALE RELATIVO ALL'ANNO 2018, TRIENNIO 2016/2018 E LA MODIFICAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO LIVELLO RELATIVE ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEL 5/10/2011.

PREMESSA

Il seguente accordo segue l'accordo collettivo regionale di lavoro per l'erogazione di somme una tantum relativamente al periodo 1 agosto 2015 - 31 dicembre 2017 e la modificazione del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5/10/2011, in vista di un progressivo adeguamento delle risorse da destinarsi alla componente della premialità del trattamento economico.

**Art. 001
Decorrenza**

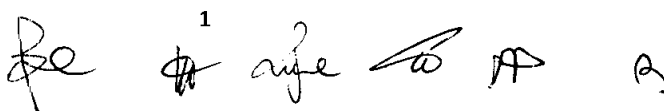
1. Il presente contratto concerne il rinnovo contrattuale relativo al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.
2. Ove non diversamente previsto, gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico sono erogati entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta via pec da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Art. 002

Incremento dello stipendio tabellare

Modifica dell'art. 57 "Stipendio tabellare" del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta." del 5/10/2011

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale è determinato nei seguenti importi annuali lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
 - a) Dal 1/1/2006 € 41.374,00
 - b) Dal 1/1/2007 € 42.381,00
 - c) Dal 1/1/2008 € 43.440,00
 - d) Dal 1/1/2009 € 44.500,00
 - e) Dal 1/1/2018 € 46.129,94
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dal 1/1/2018, dell'importo mensile lordo di euro 125,38 da corrispondersi per tredici mensilità.
3. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente C.C.R.L, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.
4. A seguito dell'applicazione dei commi 2 e 3, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti è rideterminato in 46.129,94.

1


Art. 003
Effetti dei nuovi trattamenti economici

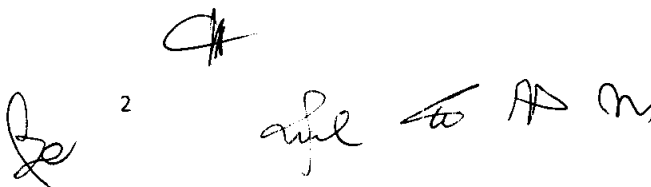
1. Salvo diversa previsione del contratto, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, hanno effetto, alle singole decorrenze, esclusivamente per lo stipendio tabellare con esclusione di ogni elemento accessorio.
2. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 002 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 004
Tredicesima mensilità

Sostituzione dell'art. 59 del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5/10/2011

1. Gli enti corrispondono ai dirigenti una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora le Amministrazioni effettuino la corresponsione contestuale di stipendio e tredicesima mensilità nel mese di dicembre, il pagamento deve avvenire il giorno 19. Nel caso in cui la suddetta data cada in giorno festivo o considerato non lavorativo, l'erogazione delle competenze avverrà il giorno feriale precedente.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari:
 - a. ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art. 057, e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
 - b. all'importo del maturato economico annuo di cui all'art. 055 (Struttura della retribuzione), ove acquisito;
 - c. all'importo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio retribuito, salvo diverse disposizioni legislative e contrattuali ed è calcolata con riferimento alla retribuzione spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
5. La tredicesima, ai sensi del comma 4, non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico fatte salve le specifiche discipline legislative vigenti.
6. Per i periodi temporali durante i quali si procede ad una riduzione del trattamento economico, la tredicesima mensilità relativa a tali periodi è ridotta nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico fatte salve le specifiche discipline legislative vigenti.

2



Art. 005

Trattamento di trasferta

Sostituzione dell'art. 36, comma 6, del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5/10/2011

1. Gli enti individuano, previa informazione alle organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 4 della somma forfettaria di € 21,69 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

Art. 006

Retribuzione di risultato

Sostituzione dell'art. 62, comma 1, del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5/10/2011)

1. La retribuzione di risultato ha i valori percentuali della corrispondente indennità di posizione e decorrenze di seguito specificati:
 - a) dal 01/01/2006 22%;
 - b) dal 01/01/2007 24%;
 - c) dal 01/01/2008 26%;
 - d) dal 01/01/2009 28%;
 - e) dal 01/01/2011 24,07%;
 - f) dal 01/01/2012 21,26%.

Art. 007

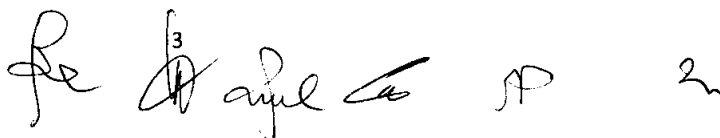
Albi professionali

1. Qualora l'Amministrazione assegni, ad un dirigente, delle mansioni il cui contenuto sia corrispondente ad attività proprie di professioni per le quali si richieda l'iscrizione in appositi albi o elenchi, rimborserà al dirigente interessato il relativo importo derivante dalla quota di iscrizione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è abrogato l'art. 1 del C.C.R.L. del 5/3/1998 relativo al testo di accordo relativo al personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

Art. 008

Ferie e riposi solidali

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, su base volontaria ed a titolo gratuito, i dirigenti possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori o, in subordine, a componenti del proprio nucleo familiare od a parenti entro il terzo grado, che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
 - a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
 - b) le quattro giornate di riposo per le festività sopprese di cui all'art. 032, c. 3 del Testo Unico 05/10/2011.



2. I dirigenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività sopresse allo stesso spettanti, nonché delle assenze retribuite di cui all'art. 038, c.1, lettere c) e d) del Testo Unico 05/10/2011.
8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Art. 009

Unioni civili

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui agli accordi collettivi di comparto riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.



COSTO DIRIGENTI ANNO 2018 ED ANNUALITA' SUCCESSIVE

	Annuale	Mensile	Maggiore costo annuale unitario dal 2018	N° dirigenti	Maggiore costo complessivo dal 2018	Oneri di legge 38%	Costo complessivo
Stipendio in godimento	44.500,00	3.423,08					
Aumento dal 1/1/2018	1.629,94	125,38	1.629,94				
Stipendio rideterminato al 1/1/2018	46.129,94	3.548,46					
Recupero IVC	1.084,72	83,44	1.084,72				
Arretrato contrattuale			545,22	118	64.336,00	24.448,00	88.784,00

Maggiore spesa annua a regime	1.629,94	125,38	1.629,94	118	192.333,33	73.086,67	265.420,00
-------------------------------	----------	--------	----------	-----	------------	-----------	------------

RIEPILOGO COSTI DIRIGENZA	MAGGIORE SPESA ARRETRATI E SPESA A REGIME	ONERI DI LEGGE 38%	COSTO COMPLESSIVO
COSTO ARRETRATI ANNO 2018	64.336,00	24.448,00	88.784,00
COSTO ARRETRATI ANNO 2019	64.336,00	24.448,00	88.784,00
COSTO ARRETRATI ANNO 2020	64.336,00	24.448,00	88.784,00
COSTO ARRETRATI ANNO 2021	64.336,00	24.448,00	88.784,00
COSTO A REGIME A DECORRERE DAL 2022	192.333,33	73.086,67	265.420,00
COSTO COMPLESSIVO	449.677,33	170.878,67	620.556,00